

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'IMPIANTO DELLO STUDIO AL NOTAIO DI PRIMA NOMINA

art. 5, lettera «a» dello Statuto

Art. 1

1. La Cassa può provvedere annualmente a concedere contributi sugli interessi dei finanziamenti contratti per l'impianto dello studio a Notai di prima nomina che si trovino in condizioni di disagio economico per non aver conseguito nell'anno precedente a quello della prima iscrizione a ruolo un reddito, a qualsiasi titolo maturato, superiore ai 2/3 della quota dell'onorario notarile repertoriale medio nazionale stabilita per ottenere, in tale anno, la concessione dell'assegno di integrazione.
L'importo massimo del contributo concedibile per ciascun iscritto è deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, in considerazione delle primarie esigenze di bilancio.
2. Per ottenere detto contributo il richiedente deve dimostrare di aver aperto, sistemato ed organizzato lo studio nella propria sede disponendo di locali idonei ad assicurare il ricevimento degli atti in adeguate condizioni di riservatezza e di decoro e la sicurezza della custodia degli atti e dei repertori.
3. Il contributo è concesso, sul prestito d'onore proposto dalla Banca Convenzionata con la Cassa Nazionale del Notariato, ovvero ottenuto da altro ente creditizio a scelta del richiedente, sino al 100% dei relativi interessi, entro l'importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.
4. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro il termine perentorio di un anno dall'iscrizione a ruolo e deve essere corredata da:
 - a. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti l'ammontare dei redditi percepiti nell'anno precedente a quello dell'iscrizione a ruolo;
 - b. il piano di investimento con l'indicazione degli elementi oggetto del finanziamento e del relativo costo preventivato;
 - c. copia autentica del contratto di finanziamento corredato del relativo piano di ammortamento che non potrà avere durata superiore a mesi 60 (sessanta).
5. Il prestito d'onore di cui al comma 3 dovrà avere ad oggetto il pagamento delle spese necessarie all'impianto dello studio notarile nella sede assegnata, da sostenersi, in base al piano di investimento allegato alla domanda.
Le spese "ammissibili" sono quelle relative all'acquisto degli elementi rientranti nelle seguenti categorie:
 - a. macchinari, impianti ed attrezzature varie;
 - b. programmi informatici strumentali all'esercizio della professione e servizi ad essi collegati;
 - c. abbonamenti e servizi informatici dedicati;
 - d. canoni di locazione e/o relativa cauzione;
 - e. costo del personale.
6. La Cassa ha la facoltà di richiedere documentazione integrativa della precedente.
Il contributo in conto interessi viene erogato dalla Cassa in un'unica soluzione dopo

l'erogazione del finanziamento, sulla base delle risultanze del relativo contratto di finanziamento e del piano di ammortamento ad esso allegato, dopo il controllo della tipologia delle spese sostenute e il riscontro tra le fatture di spesa quietanzate e/o i documenti comprovanti gli impegni contrattuali assunti – quali a titolo esemplificativo quelli relativi a canoni di locazione, costi del personale – ed il piano di investimento.

Al fine dell'erogazione il richiedente dovrà inoltrare alla Cassa dichiarazione del Presidente del Consiglio Notarile del distretto, ove è posta la sede del Notaio, dalla quale risulti che il richiedente ha aperto nella propria sede uno studio avente le caratteristiche di cui al comma 2 del presente regolamento.

7. Per i Notai di prima nomina che si siano iscritti a ruolo nell'anno 2017, il termine di un anno entro cui deve essere inoltrata la domanda, in deroga a quanto previsto al precedente comma 4, inizia a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.